

Quesiti e Risposte Direzione Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA

RTI E CATEGORIE

Quesito 1

Nel bando leggiamo il divieto di partecipare in RTI verticali o miste, ai sensi dell'art. 37 c. 1 D.Lgs. 163/06. Essendo questa procedura composta da 3 categorie di lavori, ci chiedevamo come fosse possibile creare un'associazione temporanea di tipo "orizzontale". Questo è possibile perché sono tutte considerate categorie prevalenti?

Risposta

Come chiarito nei documenti di gara è ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in **ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11)** a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni), quindi, nel caso di specie, **tutte le prestazioni potenzialmente oggetto di affidamento.**

Non è invece ammessa la partecipazione ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti (cfr. sez. VII del Disciplinare).

Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, 92, comma 3, e 108 del D.P.R. 207/2010, risulta che il RTI verticale può essere configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili. Detta distinzione può essere effettuata solo in virtù dell'importo stimato per ciascuna.

Tali presupposti di legge non si ravvisano nel caso di specie, laddove l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni.

Nel caso di specie, l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici sottesi.

Del resto, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, espressamente riconosciuta nei documenti di gara, consente all'operatore di concorrere, comunque alla procedura soddisfacendo la richiesta dei requisiti di partecipazione nei quali è carente mediante le capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi, e quindi anche all'interno del medesimo raggruppamento (cd. avvalimento interno o infragruppo).

Da questo punto di vista ricorrendo all'istituto dell'avvalimento nelle categorie per cui non si è qualificati ciascun componente del RTI orizzontale potrà contribuire (nella misura indicata e nel rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare) a realizzare le opere in ciascuna delle tre categorie previste nei documenti di gara.

Con riferimento ai RTI orizzontali si precisa inoltre che in ogni caso la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 2

- 1. Poniamo l'esempio: se l'impresa X possiede il 100% della categoria OG1, il 60% della OG2 e non possiede l'OG11 e si associa alla mandante Y che possiede il 40% della OG2 e il 100% della OG11 e non possiede l'OG1, secondo voi può partecipare alla gara? (Per noi essendo presenti più categorie non sarà mai possibile riuscire ad ottenere un RTI di tipo orizzontale, anche nell'esempio appena fatto si dovrebbe parlare di ati mista).*
- 2. Chiediamo inoltre di poterci fare un esempio di ati orizzontale possibile con almeno 2 imprese nella fattispecie.*

Risposta

1-2. E' ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati **singolarmente** in **ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11)** a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle **medesime prestazioni** (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.

Pertanto, facendo l'esempio di un RTI orizzontale composto da due operatori economici che volesse concorrere al lotto 3, quest'ultimo sarebbe correttamente configurato qualora ciascuna componente fosse qualificata nelle tre categorie in modo da raggiungere complessivamente le classifiche prescritte (class. IV).

Ciò stante, nella configurazione del **RTI orizzontale** si tenga presente che la **mandataria** dovrà qualificarsi nella **misura minima del 40%** mentre la **mandante** nella **misura minima del 10%** e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). **Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione**, il Raggruppamento potrà **liberamente** indicare le **quote di esecuzione** dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la **mandataria in ogni caso** dovrà assumere, in sede di offerta, i **requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti** (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un'impresa qualificata **in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**.

Stante quanto sopra, il raggruppamento come prospettato nel quesito, non potrebbe partecipare alla procedura configurando un RTI misto: verticale relativamente alle categorie OG1 (posseduta interamente da X) e alla OG11 (posseduta interamente da Y) e orizzontale relativamente alla categoria OG2 (ripartita percentualmente tra X e Y).

Resta ferma, invece, la possibilità di avvalersi, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione, di altre imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Quesito 3

1. si chiede conferma che – in relazione a un raggruppamento orizzontale nel quale tutte le imprese sono in possesso delle categorie individuate nella sez. IV del Disciplinare – si possa :

a) sommare le classifiche possedute dalle imprese componenti per coprire l'importo dei lavori di una o più di tali categorie;

b) nell'ipotesi sub A) con ATI composta da due imprese, attribuire, in particolare, il ruolo di capogruppo mandataria a un'impresa che sia in possesso, quanto a una determinata categoria, di una classifica inferiore a quella richiesta dal Disciplinare di Gara il cui importo, nel rispetto dell'art. 92, comma 2 ultima parte, corrisponda comunque a più del 50% del totale;

c) incrementare altresì eventualmente di un quinto, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la classifica della capogruppo mandataria che, come da ipotesi sub B), è comunque già in possesso del requisito minimo di cui all'art. 92 del Regolamento”.

Risposta

A. E' ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.

B. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può

essere quindi attribuito ad un'impresa qualificata **in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**.

C. In caso di partecipazione in forma singola, il beneficio di 1/5 di cui all'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 non trova applicazione nella procedura in quanto l'importo indicato per ciascun lotto rappresenta una somma massima spendibile, i singoli interventi che potranno essere oggetto di affidamento non sono definiti e potrebbero essere di importo corrispondente a quello massimo previsto per la classifica richiesta per partecipare al lotto di interesse (fino a 516.000 euro per il lotto 2 e fino a 2.582.000 euro per il lotto 3).

Quesito 4

1. *La scrivente società, volendo partecipare alla procedura di cui sopra relativamente al Lotto 3 ("lavori SOA dalla III alla IV classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiore a 2.582.000 euro), essendo in possesso delle seguenti categorie e classifiche SOA:*

OG1 CLASS. VII

OG2 CLASS. VI

OG11 CLASS. III

Chiede di poter partecipare impegnandosi, qualora risultasse aggiudicataria del lavoro, di coprire la quota di OG11, eventualmente mancante, in ATI con altra impresa in possesso dell'attestazione SOA oppure concedendo in subappalto la quota eccedente la classifica OG11 posseduta dalla medesima.

Risposta

Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11). Nel caso di specie, per il lotto 3, l'operatore economico dovrà dimostrare pertanto di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV. Codesto operatore, relativamente alla categoria OG11, non risulta invece adeguatamente qualificato (essendo in possesso della OG11 di classifica III) e non potrà partecipare alla procedura nel lotto 3 se non ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese (cd. avvalimento plurimo) per l'intera categoria OG11 classifica IV stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. In alternativa codesto operatore potrà partecipare da solo al lotto 2 essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti (OG1, OG2, OG11 di classifica II).

Le soluzioni prospettate, invece non sono attuabili in quanto:

- è preclusa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, o misti, stante l'impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi come precisato nella sez. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE del Disciplinare di gara.

Sarebbe possibile partecipare in forma associata solo qualora l'altro/gli altri componente/i il RTI fossero singolarmente qualificati in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi, configurandosi in tal modo un RTI orizzontale. Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute;

- non è possibile ricorrere all'istituto del subappalto per sopperire ai requisiti di cui l'operatore è carente in quanto al momento non si conosce l'incidenza di ciascuna categoria nel singolo appalto. Le tre categorie potrebbero coesistere o meno nell'ambito dei singoli contratti attuativi ed avere un diverso peso. Rimane ferma la possibilità di dichiarare in sede di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi. In tal caso si rammenta che la categoria prevalente e la OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex art. 118 e 37, comma 11, del D.lgs.n.163/2006.

Quesito 5

- 1. Si chiede se in possesso delle cat. OG1 e OG2 cl. V e OG11 cl. III-bis sia possibile partecipare al lotto 3 in ATI con impresa in possesso della cat. OG11 cl. III o in alternativa utilizzare impresa ausiliaria cat. OG11 IV.*

Risposta

Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11).

Nel caso di specie, per il lotto 3, l'operatore economico dovrà dimostrare pertanto di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.

Codesto operatore, relativamente alla categoria OG11, non risulta invece adeguatamente qualificato (essendo in possesso della OG11 di classifica III-bis). Non potrà pertanto partecipare alla procedura nel lotto 3 se non ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese (cd. avvalimento plurimo) per l'intera categoria OG11 fino al raggiungimento della classifica richiesta (IV), stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. Pertanto, pur essendo codesto operatore qualificato nella cat. OG11 class. III bis, non potrà sommare alla classifica posseduta quella di altra/e impresa/e ausiliaria/e ai fini del raggiungimento della classifica richiesta (nel lotto 3, class. IV). Anche per detta categoria l'avvalimento dovrà riguardare l'intera categoria OG11.

Sarebbe possibile, altresì, partecipare in forma associata, solo qualora l'altro/gli altri componente/i il RTI fossero singolarmente qualificati in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi, configurandosi in tal modo un RTI orizzontale. Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.

In alternativa codesto operatore potrà partecipare da solo al lotto 2 essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti (OG1, OG2, OG11 di classifica II).

Quesito 6

Siamo cortesemente a chiedere chiarimenti in merito alla gara in oggetto .La scrivente ditta TEMI srl, presenta in allegato la copia della certificazione SOA con richiesta spiegazione sulle categorie:

- a. *avendo certificazione SOA per cat. OG1 V° OG2 III° OG11 III –bis e OS28 III° OS30 I° può partecipare al **LOTTO n.3** come impresa singola*
 - b. *oppure deve partecipare in **ATI** di tipo (verticale opp. orizzontale) per la cat. OG2 con una ditta II° categoria e per cat. OG11 IV° !!!!*
1. *oppure singolarmente può partecipare **solamente al LOTTO n.2***
 2. *chiedo cortesemente come trovare i moduli **ALL./II/III/ ecc.....***
 3. *chiedo cortesemente DEVO scrivere sul **plico** a quale **LOTTO** si partecipa!!!!*
 4. *criterio offerta **più vantaggiosa** !!!!*

Risposta

1 e 2. Premesso che è possibile concorrere in ciascun ambito territoriale per un solo lotto, è consentita la partecipazione sia in forma singola che raggruppata, purché ciascun concorrente risulti in possesso di **tutti** i requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare.

Nel caso di specie, per il **lotto n. 2** occorre possedere la SOA **OG1**, classifica **II**; **OG2**, classifica **II** e **OG11**, classifica **II** mentre per il **lotto n. 3** la SOA **OG1**, classifica **IV**; **OG2**, classifica **IV** e **OG11** classifica **IV**.

In considerazione delle qualificazioni possedute (OG1 class. V, OG2 class. III, OG11 III) codesto operatore risulta adeguatamente qualificato soltanto per il lotto 2.

Non potrebbe invece concorrere nel lotto 3 se non ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese adeguatamente qualificate (cd. avvalimento plurimo) per le intere categorie OG2 e OG11 fino al raggiungimento della classifica richiesta (class. IV), stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. Pertanto, pur essendo codesto operatore qualificato nella cat. OG2 class. III e OG11 class. III, non potrà sommare alle classifiche possedute quelle di altra/e impresa/e ausiliaria/e ai fini del raggiungimento della classifica richiesta (IV). L'avvalimento dovrà pertanto riguardare le intere categorie OG2 class. IV e OG11 class. IV.

Né codesto operatore potrà "spendere" le proprie qualificazioni nelle categorie OS28 (III) e OS30 (I) in quanto l'**analogia** tra le lavorazioni svolte nelle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 e la categoria OG11, sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara riguarda, **ai fini del raggiungimento dei requisiti di partecipazione, esclusivamente il lotto n. 1 (NO SOA).**

La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta (da comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto).

Come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare), non è, invece, ammessa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti, stante l'impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi.

3. I documenti sono scaricabili dal sito dell'Agenzia del Demanio al link sotto riportato:

<http://www.agenziademanio.it/opencms/it/GareAsteAvvisi/GareInCorsoFornituraBeniServiziLavori/LavoriBandiCorso/>.

4. Si rimanda a quanto riportato sul disciplinare di gara paragrafo XI. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Nel plico dovrà essere specificato il lotto nel quale l'operatore concorre. Essendo ammessa la partecipazione alla presente procedura per un solo lotto, qualora esternamente al plico risultasse l'indicazione di più lotti ovvero internamente fossero contenute offerte relative a più di un lotto, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara in tutti i lotti.

5. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 463 del 21/03/2013, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006.

Quesito 7

1. *Partecipando in ATI orizzontale due imprese si può comporre nel seguente modo:?*

Capogruppo: OG1 quota 20%, OG2 quota 90%, OG11 quota 60% totale quota complessiva importo lavori 57%

Mandante: OG1 quota 80%, OG2 quota 10%, OG11 quota 40% totale quota complessiva importo lavori 43%

2. *Eventualmente è ammessa anche un'impresa cooptata al 20%?*

Risposta

L'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010, con riferimento ai RTI orizzontali, prescrive che *“le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere **liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**”*.

Ciò stante, le quote prospettate sono ammesse a condizione che siano rispettate anche tutte le prescrizioni dettate dal precitato articolo in materia di qualificazione e richiamate nel Disciplinare di gara ossia che la mandataria sia qualificata **nella misura minima del 40%** mentre la **mandante nella misura minima del 10%** e complessivamente il raggruppamento sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di

presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un'impresa qualificata **in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**.

Nel caso di specie, codesto operatore dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria superiore anche relativamente alla categoria OG1 e a tal fine, se non adeguatamente qualificato, potrà ricorrere per il raggiungimento dei requisiti richiesti, all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Ferma restando l'autonoma qualificazione dell'operatore è consentita poi la cooptazione a condizione che la percentuale indicata non sia superiore al 20% dell'importo complessivo del singolo intervento manutentivo e l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati.

Quesito 8

In riferimento alla gara di cui in oggetto, vorrei sottoporle delle domande riguardante il procedimento:

- 1) Per i possessori di SOA è necessario per l'ammissione alla gara possedere tutte e tre le categorie o basta possederne una? Per esempio noi abbiamo le categorie OG1 e OG11, possiamo comunque partecipare?*
- 2) Sempre per le categorie SOA, la nostra società possiede la Cat. OG1 alla III bis e OG11 III, possiamo partecipare al terzo lotto?*

Risposta

1. Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11).
2. Nel caso di specie, per il lotto 3, l'operatore economico dovrà dimostrare pertanto di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.

In considerazione delle qualificazioni possedute (*OG1 class. III, OG11 class. III*) codesto operatore non risulta adeguatamente qualificato a concorrere nel lotto 3 in nessuna delle categorie richieste.

Potrebbe invece concorrere singolarmente nel lotto 2 (nel quale sono richieste attestazioni SOA OG1, OG2 e OG11 di classifica II) colmando la carenza di requisiti relativamente alla categoria OG2 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese adeguatamente qualificate (cd. avvalimento plurimo) fino al raggiungimento della classifica richiesta (class. II).

Quesito 9

In riferimento alla gara in oggetto, essendo interessati alla partecipazione del lotto n.3 si pongono a codesto Ente i seguenti quesiti:

- 1. Se è possibile partecipare con un ATI composta nel seguente modo:*

	quote partecipazione	quote esecuzione
• <u>CAPOGRUPPO :</u>	OG1 51%,	OG1 45%
	OG2 90%	OG2 70%
	OG11 60%	OG11 45%
• <u>IMANDANTE :</u>	OG1 49%	OG1 35%
	OG2 10%	OG2 10%
	OG11 40%	OG11 35%
• <u>ASSOCIATA COOPTATA :</u>	OG1 0%	OG1 20%
	OG2 0%	OG2 20%
	OG11 0%	OG11 20%

2. Se è possibile associare un'impresa che possiede la categoria OG2 classifica IV con impresa avente la categoria OG2 classifica I.

Risposta

Premesso che, in assenza di alcuna indicazione in merito alla qualificazione nell'ambito del raggruppamento, le "quote di partecipazione" specificate nel quesito vengono intese quali quote di qualificazione, si rappresenta quanto segue.

1. La configurazione del raggruppamento, come prospettata, soddisfa la ripartizione dei **requisiti di qualificazione** prescritti dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (precisati Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) essendo la mandataria qualificata nella misura minima del 40% e la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento per la totalità dei lavori (100%). Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria assumerebbe poi in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto alla mandante. Trattandosi di un **RTI orizzontale** costituito da **due operatori** economici il ruolo di **mandataria** verrebbe correttamente attribuito ad **un'impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**. Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento può inoltre **liberamente** indicare le **quote di esecuzione** dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dalle componenti il RTI.

Per quanto attiene alla **cooptazione** invece, l'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 prescrive che i concorrenti riuniti, adeguatamente qualificati, "possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

In proposito poi il Disciplinare ammette la cooptazione, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, purchè la **percentuale** dei lavori che saranno eseguiti dall'impresa cooptata **non sia superiore al 20% dell'importo complessivo del singolo intervento manutentivo** e fermo restando che

l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati. Il limite percentuale del 20% di esecuzione dei lavori da parte della cooptata non può essere, infatti, individuato in questo momento in cui non si conoscono gli interventi che potranno essere affidati mediante i singoli contratti attuativi ma dovrà essere necessariamente individuato al momento dell'affidamento del singolo intervento. Ciò stante, le percentuali indicate nel quesito nella misura del 20% di ciascuna categoria non sono ammissibili dovendo la percentuale del 20% essere applicata all'importo del singolo intervento. E' inoltre necessario che **l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati.** Circostanza che dal quesito non è dato evincere.

2. Stante quanto rappresentato al punto 1, relativamente alla categoria OG 2, qualora la mandante fosse in possesso di attestazione SOA di class. I è qualificata in una percentuale inferiore al 10% previsto quale requisito minimo ai fini della partecipazione alla gara. E' pertanto necessario associarsi con un'impresa in possesso quanto meno di SOA OG2, class. II.

Quesito 10

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, vorrei avere un chiarimento in merito ai requisiti per la partecipazione, per quanto riguarda il lotto 1:

per presentare offerta per il suddetto lotto, è necessario possedere i requisiti per tutte le categorie (OG1, OG2 E OG11) o è sufficiente possederli per parte di esse? Ad esempio con il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 class II ?

Risposta

Per partecipare alla procedura, è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11). Pertanto, per il **lotto n. 1**, ai fini della partecipazione, occorre dimostrare di aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, **lavori appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 90 comma 1 e 3, D.P.R. 207/2010** ovvero il possesso di attestazione **SOA in tutte e tre le categorie.**

Nel caso concreto, posto che codesto operatore è qualificato nella categoria OG1 class. II, per partecipare al **Lotto n.1**, dovrà necessariamente dimostrare di avere eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti alle categorie OG 2 e OG11 di importo non inferiore a 150.000, nonché gli altri requisiti di cui all'art. 90 comma 1 e 3, D.P.R. 207/2010, producendo altresì attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi (cfr.art. 248, comma 4, del DPR 207/2010).

Premesso quanto sopra, in alternativa, essendo codesto operatore in possesso della categoria OG1 class. II, potrebbe partecipare alla procedura nel lotto 2 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, per le categorie OG2 e OG11.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Quesito 11

con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Vostro fac-simile ALLEGATO "IV"), si chiede conferma che, nel caso di società con meno di quattro soci, nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza (ed eventuali direttori tecnici) non devono rendere tale dichiarazione.

Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP (ora ANAC) che ha specificato che l'accertamento delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b e c) "vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

Risposta

Per quanto concerne la fattispecie delle società di capitali con meno di quattro soci, si conferma che gli obblighi dichiarativi di cui alle lettere b) c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sussistono in capo al socio di maggioranza solo ove si tratti di persona fisica, conformemente a quanto chiarito dall'ANAC e dalla giurisprudenza in materia (Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1648, TAR Veneto n. 1216/2014) e per analogia con quanto precisato per le società di capitali a socio unico. Ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, "sarebbe illogico limitare l'obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

La predetta interpretazione è peraltro quella più in linea con la documentazione di gara, ove - al fine garantire la massima partecipazione ed evitare interpretazioni eterointegrative della norma - non è stato espressamente previsto il predetto obbligo dichiarativo di cui all'art.38 lettere b) c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 in capo al socio di maggioranza persona giuridica.

AVVALIMENTO

Quesito 12

La nostra società è in possesso delle categorie OG1 ed OG2, può ricorrere all'avvalimento per la categoria OG11 come previsto dalla legge vigente, visto che non sono consentite le ATI in forma verticale ??

Risposta

Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori

oggetto di intervento (**OG1, OG2, OG11**). Detti requisiti potranno essere soddisfatti, ove non autonomamente posseduti dal concorrente, mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese adeguatamente qualificate (cd. avvalimento plurimo). E' invece vietato l'utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare), non è, invece, ammessa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti, stante l'impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi.

Quesito 13

la scrivente MAR.SAL. Immobiliare ha già partecipato alla tornata di gare di Accordo Quadro pubblicate nel 2013, ed è risultata aggiudicataria nelle seguenti regioni: Campania, Abruzzo, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia.

Siccome vorremmo partecipare alla procedura di accordo quadro identificata come LOTTO 3 (classifica dalla III alla IV), chiede se è possibile partecipare alla procedura indicata (LOTTO 3) avvalendosi di terza impresa (mediante l'istituto dell'avvalimento) per la sola categoria OG1 in aumento a quella già posseduta dalla scrivente società, oppure bisogna avvalersi per intero di una OG1 classifica IV.

Inoltre se si partecipa utilizzando i requisiti di terza impresa, quest'ultima deve aver svolto lavori a massimo ribasso per la successiva giustificazione del ribasso offerto?

Oppure basta solo il curriculum della MAR.SAL. Immobiliare che partecipa alla procedura?

Poi chiede se la OG11 classifica III/bis che si possiede è sufficiente per partecipare all'appalto LOTTO 3, visto che sul bando e disciplinare si parla di classifiche dalla III alla IV.

Risposta

L'art. 49, comma 6 del D.Lgs 163/2006 non ammette l'utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria, come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. Pertanto, non essendo la qualificazione nella categoria OG1 di classifica adeguata (class. II), dovrà essere interamente oggetto di avvalimento da parte di una o più imprese ausiliarie (cd. avvalimento plurimo). Ciò stante, in sede di verifica di congruità, la documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare - ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici - siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella procedura, dovrà essere prodotta dall'ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento.

ALTRO

Quesito 14

con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara, pagg. 17 – 18, punto 7 (Cauzione provvisoria), si chiede conferma che l'importo a base di gara, da indicare all'interno della cauzione provvisoria, deve corrispondere all'importo del lotto per il quale si intende concorrere (indicato alla sez. V del Disciplinare) diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l'Accordo come individuato, per ciascun lotto, nella tabella di cui alla sez. IV del Disciplinare (es. importo a base di gara da indicare nella cauzione provvisoria per la partecipazione al lotto 2: € 919.000).

Risposta

Nel disciplinare di gara, al paragrafo XI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – 7 "Cauzione Provvisoria", è previsto che la cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, è pari al 2% dell'ammontare dell'Accordo Quadro, corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere (cf. sez. V del presente Disciplinare), diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l'Accordo come individuato, per ciascun lotto, nella tabella di cui alla sez. IV del presente Disciplinare. Pertanto, l'ammontare della cauzione dovrà essere pari a:

LOTTO	CAUZIONE
1	€ 17.100,00
2	€ 18.380,00
3	€ 59.680,00

Quesito 15

In relazione al Bando di gara in oggetto, dopo la lettura del relativo Disciplinare, vogliamo con la presente esprimere la nostra perplessità circa la decisione di limitare la partecipazione, relativamente ai lotti a regime SOA (importo sup. a 150.000 euro), alle sole imprese in possesso di certificazione SOA per tutte e tre le categorie OG 1, OG 2 e OG 11 e ai soli raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale.

Imprese come la nostra, che possiedono le attestazioni per le categorie OG 1 e OG 2 per rilevanti classifiche di importo ma non la cat. OG 11, e che hanno sinora non solo ritenuto ma anche dimostrato nei molti anni di attività di poter garantire una migliore qualità nel servizio offerto proprio affidando le lavorazioni impiantistiche a ditte specializzate di fiducia, servendosi quindi del subappalto o, quando questo non fosse possibile, del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, si trovano a dover rinunciare alla partecipazione alla gara per i lotti a regime SOA, senza che vi sia, a nostro parere, un'appropriate giustificazione per cui esse debbano subire una simile discriminazione. Ciò vale ancor di più qualora si consideri che, come chiarito a pag. 2 del Disciplinare, "Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto".

Va anche tenuto in considerazione che il carattere discriminatorio dei criteri di partecipazione da Voi stabiliti risulta accentuato dal fatto che la medesima tipologia

di bando sembra essere applicata anche ai bandi analoghi pubblicati in questo stesso periodo dalle altre direzioni demaniali regionali (es. Veneto).

La motivazione da Voi adottata, ovvero che “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti”, appare da questo punto di vista eccessivamente limitante, specie quando in altri punti del Disciplinare si menziona lo “scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara” (ibidem, pag. 5) e di “garantire la massima concorrenza” (ibidem, pag. 2). Riteniamo che si sarebbero potute individuare altre, migliori, soluzioni per garantire i principi summenzionati.

Chiediamo pertanto che sia almeno presa in considerazione una riformulazione del disciplinare di gara che possa garantire a imprese nella ns. situazione di partecipare in associazione di tipo verticale alle procedure aperte in corso per Accordi Quadro di manutenzione su immobili.

Risposta

In merito a quanto rappresentato da codesto operatore economico preme innanzitutto osservare che, al combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, 92, comma 3, e 108 del D.P.R. 207/2010, risulta che il RTI verticale può essere configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e nell’ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili; distinzione da operare in virtù dell’importo stimato per ciascuna.

Tali presupposti di legge non si ravvisano nell’ambito della procedura di gara di cui trattasi, laddove l’Agenzia del demanio ai sensi dell’art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni.

Nel caso di specie, l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti ha quindi imposto all’Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici sottesi.

Peraltro, ed in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto **dell’avvalimento**, espressamente riconosciuta nei documenti di gara, si evidenzia che lo stesso consente all’operatore di concorrere, comunque alla procedura soddisfacendo la richiesta dei requisiti di partecipazione nei quali è carente mediante le capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi, e quindi anche all’interno del medesimo raggruppamento (cd. avvalimento interno).

Da questo punto di vista, nel caso di RTI, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento nelle categorie per cui non si è qualificati ciascun componente del RTI orizzontale potrà contribuire (nella misura indicata e nel rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare) a realizzare le opere in ciascuna delle tre categorie previste nei documenti di gara.

Pertanto, fermo restando il divieto di partecipazione per i RTI verticali o misti, si specifica anche che l'Agenzia del Demanio proprio con l'intento di tutelare le piccole e medie imprese e di assicurare al contempo la massima partecipazione alla gara, tra cui quella delle PMI, ha previsto sia **la suddivisione della procedura in più lotti** (lavori NO SOA; lavori SOA fino alla II classifica; lavori SOA fino alla IV classifica) **sia il ricorso all'analogia** sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara **ai fini del raggiungimento dei requisiti di partecipazione nel lotto 1**, nonché **il criterio di rotazione** atto a consentire l'affidamento dei singoli interventi ad una pluralità di soggetti.

Ciò posto, si porta dunque all'attenzione di codesto operatore come alcuna lesione della partecipazione possa configurarsi nel caso concreto, tenuto conto che per la partecipazione al **lotto 1** viene richiesto di aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro, ovvero il possesso di attestazione SOA in tutte e tre le categorie, **salva la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006.**

Pertanto, **ed ai fini del lotto 1**, posto che codesta impresa è autonomamente qualificata nelle categorie OG 1 e OG 2 per rilevanti classifiche, potrà dimostrare, mediante ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49 D.lgs. 163/2006, di avere eseguito nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti alla categoria OG 11 di importo non inferiore a 150.000 euro.

Infine, resta comunque ferma, la possibilità di costituire un RTI orizzontale con altri operatori qualificati, nel cui caso – come sopra chiarito - è comunque ammessa la possibilità di avvalersi, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione, di altre imprese opportunamente qualificate, **sia esterne** (c.d. avvalimento esterno) che **interne** al raggruppamento (cd. avvalimento interno).

Da ultimo ed in merito all' applicazione degli stessi criteri di partecipazione – da voi ritenuti discriminatori – **su tutto il territorio nazionale** si evidenzia che il ricorso allo strumento degli Accordi Quadro da stipulare nei diversi ambiti territoriali è stato frutto di una scelta normativa effettuata ex lege con l'art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011, da cui discende che l'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza di ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio.

Quesito 16

Vorremmo capire sulla base di quali capitolati vengono affidati i lavori.

Risposta

Come chiarito nei documenti di gara, la procedura è finalizzata all'individuazione di operatori economici con i quali sottoscrivere per ciascun lotto AQ di durata biennale volti a definire le condizioni generali per l'affidamento di futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò stante il Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro e ai singoli contratti attuativi mediante i quali verranno commissionati i singoli interventi.

Trattasi di lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto su immobili prevalentemente ad uso uffici, ascrivibili alle categorie OG1; OG2; OG11.

Considerato che in questa fase gli interventi non sono noti, le specifiche tecniche potranno essere definite solo preliminarmente al singolo affidamento in apposita Documentazione Tecnica - costituita, in funzione del livello di complessità, dal Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, dal semplice computo metrico corredato da una relazione tecnica - che l'operatore potrà esaminare soltanto nel momento in cui gli verrà proposto l'intervento. Preliminarmente all'accettazione sarà necessaria anche la presa visione dei luoghi.

Quesito 17

SALVE, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE CHE TIPO DI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE VERRA' ADOTTATO PER LA GARA IN OGGETTO. (MEDIE O MASSIMO RIBASSO?).

Risposta

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 463 del 21/03/2013, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006.